



Lo studio Niccoli Drago con l'ausilio degli esperti del Centro Studi SEAC, REDAZIONE FISCALE, PROFESSIONE IMPRESA e vari professionisti e cultori del diritto e della materia contabile, predispongono mensilmente la rubrica "Sviluppo Azienda" e la mettono a disposizione dei Clienti dello Studio Niccoli e dei lettori del sito di cultura fiscale legale e del lavoro "Studioniccolidrago.com."

In allegato si riporta "Sviluppo azienda" n. 4 del mese di aprile 2022.

Sommario:

IN MATERIA FISCALE:

- 1) ULTIME NOVITA FISCALI;
- 2) LE NUOVE AGEVOLAZIONI PER IL CONTENIMENTO DEI COSTI ENERGETICI DEL C.D. "DECRETO CRISI UCRAINA";
- 3) CONVERSIONE DEL D.L. "SOSTEGNI-TER";
- 4) TASSAZIONE IRPEF: CHIARIMENTI DELL'AGENZIA ENTRATE;
- 5) SCADENZIARIO MESE DI APRILE.

Ai clienti dello Studio Niccoli Drago

Ai lettori del sito Studioniccolidrago.com

SVILUPPO AZIENDA N. 4 – aprile 2022

ULTIME NOVITÀ FISCALI

Immobile occupato abusivamente Sentenza CTR Toscana 19.1.2022, n. 67/1/22	Non è soggetto ad IMU l'immobile occupato abusivamente da un terzo. Infatti, <i>“il titolare ... non ritrae nessun utile dal suo diritto di proprietà né quello di un godimento diretto del bene, né di un godimento mediato attraverso il conseguimento di un corrispettivo per il suo utilizzo ed è anzi costretto a subire un deterioramento del bene con conseguente diminuzione patrimoniale”</i> .
Erronea applicazione IVA e diritto alla detrazione Ordinanza Corte di Cassazione 16.2.2022, n. 5012	In caso di un servizio non imponibile IVA, se il prestatore ha emesso fattura con applicazione dell'imposta, al committente non spetta il diritto alla detrazione, <i>“in quanto lo stesso è connesso all'effettiva realizzazione di un'operazione imponibile”</i> , e <i>“non si estende all'Iva dovuta per il solo fatto e nella misura in cui essa sia ... indicata in fattura”</i> .
Mancata risposta questionario Ordinanza Corte di Cassazione 24.2.2022, n. 6092	L'Ufficio è tenuto ad avvisare il contribuente che la mancata risposta al questionario comporta: <ul style="list-style-type: none">• l'inutilizzabilità dei dati successivamente forniti;• l'impossibilità di concedere un congruo termine per adempiere.
Annullamento accertamento società Ordinanza Corte di Cassazione 14.3.2022, n. 8211	L'annullamento dell'avviso di accertamento notificato ad una società, sancito con una sentenza passata in giudicato, esplica effetto anche nei confronti dei soci che possono opporlo all'Amministrazione finanziaria.
Credito d'imposta investimenti Mezzogiorno requisito della novità Risposta interpello Agenzia Entrate 21.3.2022, n. 131	Il credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno ex art. 1, commi da 98 a 108, Legge n. 208/2015 (Finanziaria 2016) spetta esclusivamente per gli investimenti aventi il requisito della novità. Di conseguenza l'agevolazione non è riconosciuta per gli acquisti di componenti di impianti <i>“inquadabili come investimenti di mera sostituzione”</i> di parti preesistenti.
Prova trasporto intraUE beni soggetti ad accisa Risposta interpello Agenzia Entrate 22.3.2022, n. 146	Al fine della prova del trasporto intraUE di beni soggetti ad accisa (nel caso di specie, bevande alcoliche), in alternativa al CMR (lettera di vettura internazionale), è possibile utilizzare il documento amministrativo elettronico e-AD.

COMMENTI

LE NUOVE AGEVOLAZIONI PER IL CONTENIMENTO DEI COSTI ENERGETICI DEL C.D. “DECRETO CRISI UCRAINA”

Nell’ambito del recente DL n. 21/2022, c.d. “Decreto Crisi Ucraina”, pubblicato sulla G.U. 21.3.2022, n. 67, sono contenute ulteriori disposizioni, di seguito esaminate, finalizzate al **contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale**, nonché alcune novità relative alla cessione dei crediti riconosciuti dal DL n. 17/2022, c.d. “Decreto Energia”, a favore delle imprese energivore / a forte consumo di gas naturale.

CREDITO D’IMPOSTA AUMENTO COSTO ELETTRICITÀ

Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore energetico a favore delle **imprese non “energivore”** dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW è riconosciuto un beneficio, sotto forma di credito d’imposta, **pari al 12% delle spese sostenute** per la componente energetica **acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022**.

Soggetti beneficiari del credito d’imposta

Come sopra accennato, possono accedere all’agevolazione in esame le imprese:

- **diverse da quelle “energivore”** di cui al Decreto MISE 21.12.2017 (per le quali è prevista una specifica agevolazione riconosciuta dal DL n. 17/2022, c.d. “Decreto Energia”);
- dotate di contatori con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW;
- i cui costi per kW/h della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del **primo trimestre 2022** al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un **incremento del costo per kW/h superiore al 30%** relativo al primo trimestre 2019.

Caratteristiche del credito d’imposta

L’agevolazione in esame:

- è utilizzabile **esclusivamente in compensazione**, tramite il mod. F24, **entro il 31.12.2022**;
- **non è soggetta ai limiti** di:
 - €2.000.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti;
 - €250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI;
 - **non è tassata** ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
 - **non rileva** ai fini del rapporto di deducibilità degli **interessi passivi / componenti negativi**;
 - **è cumulabile** con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo.

Cedibilità del credito d’imposta

Il credito d’imposta in esame è **cedibile ad altri soggetti**, compresi gli istituti di credito / altri intermediari finanziari. **Non è possibile effettuare cessioni parziali**.



Al fine della cessione del credito è necessario **richiedere il visto di conformità** dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto al bonus a un soggetto abilitato (dottore commercialista / esperto contabile, consulente del lavoro, responsabile assistenza fiscale di un CAF imprese, ecc.).

Dopo la prima cessione “libera”, ossia a qualsiasi soggetto, il credito può essere oggetto di **2 ulteriori cessioni esclusivamente** a favore di:

- **banche e intermediari finanziari iscritti all'Albo** di cui all'art. 106, TUB / **società appartenenti a un gruppo bancario** iscritto all'Albo di cui all'art. 64, TUB;
- **imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia** ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005.

In altre parole, il cessionario che ha ricevuto il credito a seguito della prima cessione **può cedere** il credito ricevuto **soltanto** ad uno dei soggetti sopra richiamati. Questi ultimi possono procedere con **un'ulteriore cessione** sempre nell'ambito del **settore bancario / assicurativo** o **utilizzarlo entro il 31.12.2022**, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.

CREDITO D'IMPOSTA AUMENTO COSTO GAS NATURALE

Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, alle imprese che consumano gas naturale per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici è riconosciuto un beneficio, sotto forma di credito d'imposta, **pari al 20% delle spese sostenute** per l'acquisto del gas naturale **consumato nel secondo trimestre 2022**.

Per poter beneficiare del bonus è necessario che il prezzo del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME), abbia **subito un incremento superiore al 30%** del corrispondente prezzo medio del primo trimestre 2019.

Soggetti beneficiari del credito d'imposta

Possono accedere al bonus in esame le **imprese diverse da quelle "a forte consumo di gas naturale"** di cui all'art. 5, DL n. 17/2022 (per le quali è prevista una specifica agevolazione riconosciuta dal DL n. 17/2022, c.d. "Decreto Energia").

Caratteristiche del credito d'imposta

L'agevolazione in esame:

- è utilizzabile **esclusivamente in compensazione**, tramite il mod. F24, **entro il 31.12.2022**;
- **non è soggetta ai limiti** di:
 - €2.000.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti;
 - €250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI;
 - **non è tassata** ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
 - **non rileva** ai fini del rapporto di deducibilità degli **interessi passivi / componenti negativi**;
 - **è cumulabile** con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo.

Cedibilità del credito d'imposta

Il credito d'imposta in esame è **cedibile ad altri soggetti**, compresi gli istituti di credito / altri intermediari finanziari. **Non è possibile effettuare cessioni parziali**.



Al fine della cessione del credito è necessario **richiedere il visto di conformità** dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto al bonus a un soggetto abilitato (dottore commercialista / esperto contabile, consulente del lavoro, responsabile assistenza fiscale di un CAF imprese, ecc.).

Dopo la prima cessione "libera", ossia a qualsiasi soggetto, il credito può essere oggetto di **2 ulteriori cessioni esclusivamente** a favore di:

- **banche e intermediari finanziari iscritti all'Albo** di cui all'art. 106, TUB / **società appartenenti a un gruppo bancario** iscritto all'Albo di cui all'art. 64, TUB;
- **imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia** ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005.

In altre parole, il cessionario che ha ricevuto il credito a seguito della prima cessione **può cedere** il credito ricevuto **soltanto** ad uno dei soggetti sopra richiamati. Questi ultimi possono procedere con **un'ulteriore cessione** sempre nell'ambito del **settore bancario / assicurativo** o **utilizzarlo entro il 31.12.2022**, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.

INCREMENTO BONUS IMPRESE ENERGIVORE / A FORTE CONSUMO DI GAS NATURALE

Gli artt. 4 e 5, DL n. 17/2022, c.d. "Decreto Energia", riconoscono due specifici crediti d'imposta:

- **pari al 20%** delle spese per la componente energetica nel secondo trimestre 2022 a favore delle **imprese energivore**;
- **pari al 15%** delle spese per l'acquisto di gas naturale consumato nel secondo trimestre 2022, a favore delle **imprese a forte consumo di gas naturale**.

Ora, il Decreto in esame ha innalzato tali percentuali rispettivamente al 25% e al 20%.

Credito d'imposta	DL 17/2022	DL 21/2022
Imprese energivore → per spese per la componente energetica nel secondo trimestre 2022	20%	25%
Imprese a forte consumo di gas naturale → spese per l'acquisto di gas naturale consumato nel secondo trimestre 2022	15%	20%

RATEIZZAZIONE BOLLETTE FORNITURE ENERGETICHE

Al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi delle forniture energetiche (energia elettrica / gas naturale), è prevista la possibilità per le imprese di **rateizzare fino a 24 rate mensili** quanto dovuto per i **consumi energetici di maggio e giugno 2022**.

Possono accedere alla rateizzazione in esame le **imprese clienti finali** di energia elettrica e di gas naturale aventi sede in Italia.



La rateizzazione va **richiesta al soggetto fornitore** dell'energia elettrica / gas naturale.

CESSIONE BONUS IMPRESE ENERGIVORE / A FORTE CONSUMO DI GAS NATURALE

L'art. 15, DL n. 4/2022, c.d. "Decreto Sostegni-ter" riconosce alle imprese energivore un credito d'imposta **pari al 20%** delle spese sostenute per l'acquisto della componente energia elettrica acquistata ed effettivamente utilizzata nel **primo trimestre 2022**.

I citati artt. 4 e 5, DL n. 17/2022, c.d. "Decreto Energia", prevedono, a favore delle imprese energivore / a forte consumo di gas naturale, il riconoscimento di un credito d'imposta rispettivamente pari:

- **al 20%** (ora aumentato al 25%, come sopra evidenziato) delle spese per la componente energetica nel **secondo trimestre 2022**;
- **al 15%** (ora aumentato al 20%, come sopra evidenziato) delle spese per l'acquisto di gas naturale consumato nel **secondo trimestre 2022**.

Ora, il Decreto in esame stabilisce espressamente che tali crediti:

- **vanno utilizzati entro il 31.12.2022**;
- **non possono essere ceduti parzialmente**;
- **sono cedibili ad altri soggetti**, compresi gli istituti di credito / altri intermediari finanziari.



Al fine della cessione del credito è necessario **richiedere il visto di conformità** dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto al bonus a un soggetto abilitato (dottore commercialista / esperto contabile, consulente del lavoro, responsabile assistenza fiscale di un CAF imprese, ecc.).

Dopo la prima cessione “libera”, ossia a qualsiasi soggetto, il credito può essere oggetto di **2 ulteriori cessioni esclusivamente** a favore di:

- **banche e intermediari finanziari iscritti all’Albo** di cui all’art. 106, TUB / **società appartenenti a un gruppo bancario** iscritto all’Albo di cui all’art. 64, TUB;
- **imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia** ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005.

In altre parole, il cessionario che ha ricevuto il credito a seguito della prima cessione **può cedere** il credito ricevuto **soltanto** ad uno dei soggetti sopra richiamati. Questi ultimi possono procedere con **un’ulteriore cessione** sempre nell’ambito del **settore bancario / assicurativo** o **utilizzarlo entro il 31.12.2022**, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.

AUMENTO DEDUZIONE FORFETARIA AUTOTRASPORTATORI

Con l’intento di sostenere il settore dell’autotrasporto a seguito dell’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, è **ulteriormente aumentata** la spesa ex art. 1, comma 150, Legge n. 190/2014 (Finanziaria 2015) **finalizzata all’aumento della specifica deduzione forfetaria** delle spese non documentate (analogo incremento della spesa è stato disposto anche ad opera dell’art. 6, comma 2, DL n. 17/2022, c.d. “Decreto Energia”).

ESENZIONE IMU IMPRESE SETTORE TURISTICO-RICETTIVO

Al fine di ridurre gli effetti connessi al perdurare dell’emergenza COVID-19 nonché all’incremento dei prezzi dell’energia è riconosciuto **per il 2022** un contributo, **sotto forma di credito d’imposta**, a favore delle **imprese del settore turistico-ricettivo pari al 50% della seconda rata IMU 2021**.



L’efficacia della nuova previsione è **subordinata all’autorizzazione** della Commissione UE.

Soggetti beneficiari del credito d’imposta

Il bonus in esame spetta ai seguenti soggetti operanti nel **settore turistico - ricettivo**:

- imprese turistico-ricettive;
- imprese esercenti attività agrituristica;
- imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta;
- imprese del comparto fieristico e congressuale;
- complessi termali;
- parchi tematici, parchi acquatici / faunistici.

Il beneficio è riferito all’IMU relativa agli **immobili di categoria D/2** (alberghi, pensioni, villaggi turistici ecc.) **presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva**, a condizione che:

- i proprietari di tali immobili siano anche i gestori delle attività ivi esercitate;
- tali attività abbiano subito una diminuzione del fatturato / corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50% rispetto al secondo trimestre 2019.

Caratteristiche del credito d’imposta

L’agevolazione in esame:

- è utilizzabile **esclusivamente in compensazione** tramite il mod. F24;
- **non è soggetto ai limiti** di:

- € 2.000.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti;
 - € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI;
- Tel. 0831 517660 / 0831 413290 Fax Elettronico 0831 1815084 Fax Digitale 0831 517660

E-mail - studioniccolidrago@gmail.com – niccoliangelo@gmail.com

Web - studioniccolidrago.com

- **non è tassato** ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- **non rileva** ai fini del rapporto di deducibilità degli **interessi passivi / componenti negativi**.



Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni / limiti di cui alla Comunicazione della Commissione UE C(2020) 1863 final.

I soggetti che intendono usufruire del beneficio in esame devono **presentare un'apposita autodichiarazione** all'Agenzia delle Entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni / limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «*Aiuti di importo limitato*» e 3.12 «*Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti*» della citata Comunicazione UE.

LEGGE DI CONV. DEL DECRETO SOSTEGNI-TER – PRINCIPALI MISURE

Si illustrano le principali misure del Decreto Sostegni-ter (D.L. 4/2022) convertito in L. 25/2022.

SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ CHIUSE

Il fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse di cui all'art. 2 del Decreto Sostegni-bis viene rifinanziato di € 20 milioni per il 2022 che sono destinati alle attività che alla data del 27/01/2022 risultino chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate ai sensi del co. 2, art. 6, del D.L. 221/2021.

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI

Si prevede, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte/professione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale/operativa nel territorio dello Stato, le cui attività siano vietate o sospese fino al 31/03/2022 ai sensi del co. 2 dell'art. 6 del D.L. 221/2021, la sospensione dei termini:

- relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/1973, delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che detti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, nel mese di gennaio 2022;
- dei versamenti relativi all'IVA in scadenza nel mese di gennaio 2022.

RIPRESA DEI VERSAMENTI: i versamenti sospesi, fermo restando l'esclusione dal rimborso di quanto già versato, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16/10/2022.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Si prevede l'istituzione del Fondo per il rilancio delle attività economiche, con una dotazione di € 200 milioni per il 2022, finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle imprese maggiormente danneggiate, nel rispetto delle condizioni e requisiti ivi previsti, che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio identificate dai codici ATECO 2007 47.19, 47.30, 47.43, tutte le attività dei gruppi 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99.

ULTERIORI MISURE A SOSTEGNO DI ATTIVITÀ ECONOMICHE

Viene incrementata di € 20 milioni per il 2022 la dotazione del Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza sanitaria, ex art. 26 del D.L. 41/2021, da destinare ad interventi in favore di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici.

CONTRIBUTI SETTORI WEDDING E INTRATTENIMENTO

Vengono stanziati € 40 milioni da destinare ad interventi per le imprese svolgenti come attività prevalente una di quelle identificate dai seguenti codici ATECO: 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2, che nel 2021 abbiano subito una riduzione dei ricavi di cui all'art. 85, co. 1, lett. a) e b), del TUIR, non inferiore al 40% rispetto ai ricavi del 2019.

BONUS NEL SETTORE TESSILE, MODA ED ACCESSORI

Viene previsto il riconoscimento, per l'esercizio in corso al 31/12/2021, del credito d'imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, moda e accessori, ex art. 48-bis DL Rilancio, anche alle

imprese operanti nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria che svolgono attività identificate dai codici ATECO 2007 47.51, 47.71, 47.72.

REVOCA DELLA RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA

La disposizione aggiunta alla Legge di bilancio 2022 consente ai soggetti che scelgono di revocare, anche parzialmente, una rivalutazione fiscale dei beni d'impresa, di cui all'art. 110 del D.L. 104/2020, già effettuata, di rendere l'operazione neutra sotto l'aspetto civilistico, eliminandone gli effetti dal bilancio.

Nota: nelle note al bilancio deve fornirsi adeguata informativa circa gli effetti prodotti dalla revoca.

INCENTIVI ALLE IMPRESE TURISTICHE

Ai sensi dell'art. 4-bis del D.L. 4/2022, vengono ricompresi tra gli interventi edilizi agevolabili tramite il contributo a fondo perduto e il credito d'imposta previsti dall'art. 1 del D.L. 152/2021 le installazioni di unità abitative mobili aventi le caratteristiche di cui all'art. 3, co. 1, lett. e.5), 2° parte, del DPR 380/2001, limitatamente agli interventi di cui al punto 16 (che disciplina i manufatti leggeri in strutture ricettive) della sezione II - Edilizia della tabella A allegata al D.lgs. 222/2016, e con le modalità ivi previste,

- quali unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori,
- che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico,
- che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle norme regionali di settore ove esistenti.

Il co. 3-ter dell'art. 28 del D.L. 4/2022 riproduce il contenuto del co. 4, art. 1, dell'abrogato D.L. 13/2022, che ha apportato modifiche all'art. 1 del D.L. 152/2021 con riguardo alla disciplina della cessione del credito d'imposta attribuito alle imprese turistiche.

CESSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA

- il bonus è cedibile, solo per intero, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, ferma restando l'applicazione del co. 4, art. 122-bis, del DL Rilancio, per ogni cessione intercorrente tra i suddetti soggetti, anche successiva alla 1°;
- sono nulli i contratti di cessione conclusi in violazione di dette disposizioni;
- modalità attuative delle disposizioni circa la cessione e la tracciabilità del credito d'imposta, da effettuare in via telematica: sono definite con Provv. dell'Agenzia.

BONUS LOCAZIONI PER LE IMPRESE TURISTICHE

Viene prevista la spettanza del credito d'imposta per canoni di locazione di immobili di cui all'art. 28 del DL Rilancio con le modalità e condizioni ivi indicate in quanto compatibili, in relazione ai canoni versati con riguardo a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, alle imprese del settore turistico, nonché a quelle dei settori di cui al codice ATECO 93.11.20 – Gestione di piscine.

SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL'AMMORTAMENTO

Viene estesa agli esercizi in corso al 31/12/2021 e al 31/12/2022 la facoltà di sospendere temporaneamente il costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali.

BUONI PER SERVIZI TERMALI

I buoni per l'acquisto di servizi termali di cui all'art. 29-bis del Decreto Agosto, non fruiti alla data dell'8/01/2022, sono utilizzabili entro il 30/06/2022 (in luogo del precedente termine del 31/03/2022).

ESENZIONE IMU PER GLI IMMOBILI INAGIBILI

Viene prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31/12/2022 l'esenzione dall'applicazione dell'IMU nei territori dei comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dagli eventi sismici del 2012.

LIMITAZIONI ALLA CESSIONE DEI CREDITI

Viene riprodotto il contenuto del co. 2, art. 1, dell'abrogato D.L. 13/2022, che ha apportato modifiche agli artt. 121 e 122 del DL Rilancio che disciplinano l'opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali in materia edilizia ed energetica, nonché la cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da Covid-19.

BONUS DIGITALIZZAZIONE AGENZIE DI VIAGGIO E TOUR OPERATOR

Viene riprodotto il contenuto del co. 4, art. 1, dell'abrogato D.L. 13/2022, che ha apportato modifiche all'art. 4 del D.L. 152/2021 con riguardo alla disciplina della cessione del credito d'imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator.

CESSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA

- il bonus è cedibile, solo per intero, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, ferma restando l'applicazione del co. 4, art. 122-bis, del DL Rilancio, per ogni cessione intercorrente tra i suddetti soggetti, anche successiva alla 1°;
- sono nulli i contratti di cessione conclusi in violazione di dette disposizioni;
- modalità attuative delle disposizioni circa la cessione e la tracciabilità del credito d'imposta, da effettuare in via telematica: sono definite con Provv. dell'Agenzia.

FRODI EDILIZIE

Viene riprodotto il contenuto del co. 2, art. 2, dell'abrogato D.L. 13/2022, che ha aggiunto il co. 13-bis.1 all'art. 119 del DL Rilancio che prevede quanto segue:

- il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni previste dalla disciplina del superbonus nonché per le asseverazioni della congruità delle spese sostenute nelle ipotesi di cessione del credito o sconto in fattura per alcuni bonus edili,
- esponga informazioni false o ometta di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla sua effettiva realizzazione ovvero attesti falsamente la congruità delle spese è punito con la reclusione da 2 a 5 anni e con la multa da € 50.000 a € 100.000.



Nota: viene previsto, inoltre, l'aumento della pena nel caso di fatto commesso con il fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri.

POLIZZA RC PER ATTESTAZIONI O ASSEVERAZIONI

Viene riprodotto il contenuto del co. 2, art. 2, dell'abrogato D.L. 13/2022, il quale stabilisce, tramite modifica apportata al co. 14 dell'art. 119 del DL Rilancio, quanto segue:

- i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni sono tenuti a stipulare una polizza di assicurazione della RC
- per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell'intervento oggetto delle suddette attestazioni o asseverazioni.

BONUS EDILI E APPLICAZIONE DEI CCL

Viene riprodotto il contenuto dell'art. 4, dell'abrogato D.L. 13/2022, che ha aggiunto all'art. 1 della Legge di bilancio 2022 il co. 43-bis che stabilisce quanto segue:

- per i lavori edili di cui all'allegato X al D.lgs. 81/2008, di importo superiore a € 70.000,
- i benefici previsti dalle disposizioni di seguito evidenziate possono riconoscersi solo se nell'atto di affidamento dei lavori sia indicato che i lavori edili siano eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Normativa	BENEFICI FISCALI
art. 119 del DL Rilancio	Superbonus al 110%
art. 119-ter del DL Rilancio	Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche
art. 120 del DL Rilancio	Bonus per l'adeguamento degli ambienti di lavoro
art. 121 del DL Rilancio	Opzione per la cessione del credito d'imposta o sconto in fattura
art. 16, co. 2, D.L. 63/2013	Bonus mobili
art. 1, co. 12, L. 205/2017	Bonus verde
art. 1, co. 219, L. 160/2019	Bonus facciate

Ulteriori disposizioni previste dal citato co. 43-bis:

- contratto collettivo applicato indicato nell'atto di affidamento dei lavori: va riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori;
- rilascio, se previsto, del visto di conformità dai professionisti o responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF: a tal fine, verificano anche che il contratto collettivo di lavoro applicato sia indicato nell'atto di affidamento dei lavori e sia riportato nelle fatture;
- controlli: l'Agenzia Entrate, ai fini della verifica dell'indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, può avvalersi dell'INL, Inps e casse edili.



Nota: il suddetto co. 43-bis acquista efficacia dal 27/05/2022 e si applica ai lavori edili ivi indicati avviati successivamente a tale data.

TASSAZIONE IRPEF: CHIARIMENTI DELL'AGENZIA ENTRATE

La legge di bilancio 2022 ha modificato le disposizioni del TUIR relative alle aliquote IRPEF (art. 11 del TUIR) e detrazioni spettanti per tipologia di reddito (art. 13 del TUIR). Inoltre, interviene sulla disciplina del trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati e vengono abrogate le disposizioni relative all'ulteriore detrazione prevista per i medesimi redditi di lavoro dipendente e assimilati. La Circolare n. 4/2022 dell'Agenzia ha fornito i relativi chiarimenti.

ALIQUOTE E SCAGLIONI IRPEF

Le aliquote IRPEF e gli scaglioni di reddito vengono così modificati (art. 11 del TUIR):

POST MODIFICA		ANTE MODIFICA	
SCAGLIONI DI REDDITO	ALIQUOTE IRPEF	SCAGLIONI DI REDDITO	ALIQUOTE IRPEF
fino a € 15.000	23%	fino a € 15.000	23%
oltre € 15.000 e fino a € 28.000	25%	oltre € 15.000 e fino a € 28.000	27%
oltre € 28.000 e fino a € 50.000	35%	oltre € 28.000 e fino a € 55.000	38%
oltre € 50.000	43%	oltre € 55.000 e fino a € 75.000	41%
		oltre € 75.000	43%

DETRAZIONI PER REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE/ASSIMILATI

Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli artt. 49, con esclusione di quelli indicati nel co. 2, lett. a), e 50, co. 1, lett. a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del TUIR, la detrazione dall'imposta lorda spettante, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, è pari a:

REDDITO COMPLESSIVO	MISURA DELLA DETRAZIONE
non superiore a € 15.000	€ 1.880 (non può essere inferiore a € 690 o, per i rapporti di lavoro a tempo determinato, a € 1.380)
superiore a € 15.000 e fino a € 28.000	€ 1.910 + [€ 1.190 x (€ 28.000 – Reddito complessivo) / € 13.000]
superiore a € 28.000 e fino a € 50.000	€ 1.910 x [(€ 50.000 – Reddito complessivo) / € 22.000]
superiore a € 50.000	Nessuna detrazione

AUMENTO DELLA DETRAZIONE

- la detrazione spettante è aumentata di € 65 per i redditi complessivi superiori a € 25.000 e fino a € 35.000;
- l'importo va corrisposto per intero senza effettuare alcun ragguaglio al periodo di lavoro nell'anno;
- viene riconosciuta dal sostituto d'imposta sin dal 1° periodo di paga del 2022, fermo restando che alla fine dell'anno, ovvero al momento della cessazione del rapporto di lavoro, ricalcola la detrazione effettivamente spettante in relazione all'ammontare della retribuzione complessivamente erogata nel periodo d'imposta.

DETRAZIONE PER REDDITI DI PENSIONE

Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di pensione di cui all'art. 49, co. 2, lett. a), del TUIR, la detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quella prevista per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, rapportata al periodo di pensione nell'anno, è pari a:

REDDITO COMPLESSIVO	MISURA DELLA DETRAZIONE
non superiore a € 8.500	€ 1.955 (<i>non può essere inferiore a € 713</i>)
superiore a € 8.500 e fino a € 28.000	€ 700 + [€ 1.255 x (€ 28.000 – Reddito complessivo) / € 19.500]
superiore a € 28.000 e fino a € 50.000	€ 700 x [(€ 50.000 – Reddito complessivo) / € 22.000]
superiore a € 50.000	Nessuna detrazione

AUMENTO DELLA DETRAZIONE

- la detrazione spettante è aumentata di € 50 per i redditi complessivi da € 25.001 a € 29.000;
- l'importo va corrisposto per intero nel corso dell'anno 2022;
- viene riconosciuta dal sostituto d'imposta sin dal 1° periodo di paga del 2022, fermo restando che alla fine dell'anno, ovvero al momento della cessazione del rapporto pensionistico, ricalcola la detrazione effettivamente spettante in relazione all'ammontare del trattamento pensionistico complessivamente erogato nel periodo d'imposta.

DETRAZIONE PER REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E ALTRI REDDITI

Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli artt. 50, co. 1, lett. e), f), g), h) e i), ad esclusione di quelli derivanti dagli assegni periodici corrisposti al coniuge, fra gli oneri deducibili, 53, 66 e 67, co. 1, lett. i) e l), del TUIR,

- la detrazione dall'importo lorda spettante, non cumulabile con quelle previste per i redditi di lavoro dipendente/assimilati e pensione,
- è pari a:

REDDITO COMPLESSIVO	MISURA DELLA DETRAZIONE
non superiore a € 5.500	€ 1.265
superiore a € 5.500 e fino a € 28.000	€ 500 + [€ 765 x (€ 28.000 – Reddito complessivo) / € 22.500]
superiore a € 28.000 e fino a € 50.000	€ 500 x [(€ 50.000 – Reddito complessivo) / € 22.000]
superiore a € 50.000	Nessuna detrazione

AUMENTO DELLA DETRAZIONE

- la detrazione spettante è aumentata di € 50 per i redditi complessivi superiori a € 11.000 ma non a € 17.000;
- l'importo spetta per intero nel corso del 2022.

TRATTAMENTO INTEGRATIVO

L'art. 1 del D.L. 3/2020 ha previsto il riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo pari ad € 1.200 annui per le prestazioni rese dall'1/01/2021 alle seguenti condizioni:

- possesso di reddito da lavoro dipendente ed alcuni redditi assimilati i quali devono generare un'Irpef a debito (*al netto delle detrazioni per lavoro ex co. 1, art. 13, del TUIR*), sul quale opera la nuova detrazione;
- un importo complessivo di reddito del periodo d'imposta non superiore a € 28.000.

La legge di bilancio 2022 interviene sul citato co. 1 prevedendo quanto segue:

Tel. 0831 517660 / 0831 413290 Fax Elettronico 0831 1815084 Fax Digitale 0831 517660

E-mail - studioniccolidrago@gmail.com – niccoliangelo@gmail.com

Web - studioniccolidrago.com

- riduzione da € 28.000 a € 15.000 del reddito complessivo oltre il quale non è dovuto il bonus;
- riconoscimento del trattamento integrativo: è previsto se il reddito complessivo è superiore a € 15.000 ma non a € 28.000, purché la somma delle seguenti detrazioni, spettanti per l'anno d'imposta 2022, sia di ammontare superiore all'imposta lorda.

DETRAZIONI	TUIR
1. per carichi di famiglia	art. 12
2. per lavoro dipendente e assimilati; si considera anche l'aumento della detrazione	art. 13, co. 1 e 1.1
3. per interessi passivi su prestiti o mutui agrari contratti fino al 31/12/2021	art. 15, co. 1, lett. a)
4. per interessi passivi su mutui contratti fino al 31/12/2021 per l'acquisto o la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale	art. 15, co. 1, lett. b), e co. 1-ter
5. per spese sanitarie superiori a € 15.493,71 sostenute fino al 31/12/2021 e rateizzate alla stessa data	art. 15, co. 1, lett. c)
6. per spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici sostenute fino al 31/12/2021 e rateizzate alla stessa data	art. 16-bis, attualmente disciplinato dall'art. 16, co. 1, del D.L. 63/2013
7. tutte quelle previste da altre disposizioni normative relative a spese sostenute fino al 31/12/2021 e rateizzate alla stessa <i>(trattasi, in particolare, delle rate residue derivanti dalle detrazioni spettanti per le spese sostenute fino al 31/12/2021 per: interventi Superbonus, ecobonus, sismabonus, bonus verde, bonus facciate, interventi di acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, bonus mobili, spese per l'arredo degli immobili giovani coppie, spese per acquisto abitazione classe energetica A o B)</i>	
Nota: le detrazioni di cui ai punti da 3 a 7 afferiscono a quelle sostenute fino al 31/12/21 <i>(quindi anche ante 2021)</i> la cui detrazione si protrae nel 2022 ed eventualmente negli anni successivi per effetto della rateazione.	

Nota: al ricorrere di dette condizioni, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a € 1.200, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni ivi indicate e l'imposta lorda.

Reddito complessivo	Trattamento integrativo
non superiore a € 15.000	Il trattamento integrativo viene riconosciuto per l'ammontare di € 1.200 nel caso in cui vi sia capienza dell'imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente e assimilati rispetto alle detrazioni da lavoro dipendente e assimilati
superiore a € 15.000 ma non a € 28.000	Il trattamento integrativo viene riconosciuto nel caso in cui vi sia, in aggiunta al requisito di cui sopra, anche incapienza dell'imposta lorda determinata secondo le regole ordinarie, rispetto alle detrazioni indicate nella suddetta tabella; in questo caso, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare: <ul style="list-style-type: none"> ▪ pari alla differenza tra la somma di dette detrazioni d'imposta e l'imposta lorda; ▪ comunque, non superiore a € 1.200 annui.

DATI	IMPORTI
Reddito da lavoro dipendente a tempo indeterminato <i>(lavoro per 365 gg)</i>	€ 14.000
REDDITO COMPLESSIVO	€ 14.000
Imposta lorda	€ 3.220
Detrazione da lavoro dipendente	€ 1.880

Tel. 0831 517660 / 0831 413290 Fax Elettronico 0831 1815084 Fax Digitale 0831 517660

E-mail - studioniccolidrago@gmail.com – niccoliangelo@gmail.com

Web - studioniccolidrago.com

Imposta netta	€ 3.220 - € 1.880 = € 1.340
Trattamento integrativo	€ 1.200 (è rispettata la condizione relativa alla capienza)

TRATTAMENTO INTEGRATIVO E ADEMPIMENTI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA

- riconoscimento: avviene in via automatica senza attendere alcuna richiesta esplicita dai sostituiti;
- attribuzione degli importi ai sostituiti: viene ripartito sulle retribuzioni relative a prestazioni rese dall'1/01/2022; in sede di conguaglio viene verificata la relativa spettanza;
- spettanza e relativo importo: il sostituto d'imposta li determina sulla base dei dati disponibili;
- non erogazione da parte del sostituto d'imposta: il lavoratore formuli una richiesta in tal senso;
- aspetti dichiarativi: il trattamento integrativo riconosciuto viene indicato nella CU;
- non spettanza: nel caso in cui in sede di conguaglio il trattamento integrativo dovesse rivelarsi non spettante, il sostituto provvede al recupero dell'importo che può effettuarsi, se di importo superiore a € 60, in 8 rate di uguale ammontare;
- compensano il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo.

ASSEGNO UNICO PER I FIGLI A CARICO

Il D.lgs. 230/2021 ha istituito, a decorrere dall'1/03/2022,

- l'assegno unico e universale per i figli a carico,
- che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile,
 - ✓ per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo,
 - ✓ ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all'ISEE.

Il medesimo D.lgs. 230/2021 ha previsto che dall'1/03/2022:

- cessano di avere efficacia le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni, ivi incluse le maggiorazioni delle detrazioni per figli minori di 3 anni e per figli disabili;
- è abrogata la detrazione per famiglie numerose (in presenza di almeno 4 figli).

DECRETO SOSTEGNI-TER:

- ha modificato ulteriormente l'art. 12 del TUIR, già modificato dal citato D.lgs. 230/2021, prevedendo che tra i familiari a carico non rientrano i figli di qualsiasi età, *ancorché per i medesimi non spetti la detrazione* prevista per i figli a carico, di cui alla lett. c) del co. 1 del medesimo art. 12 del TUIR;
- ha aggiunto al medesimo art. 12 la disposizione secondo cui *«ai fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate in tal articolo, anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i quali non spetta la detrazione ai sensi della lett. c) del co. 1 sono considerati al pari dei figli per i quali spetta tale detrazione»*.

Nota: in altri termini, per i figli di età inferiore ai 21 anni

- ✓ che rispettino i criteri reddituali ex co. 2, art. 12, del TUIR (e che sono, quindi, fiscalmente a carico), anche se non spettano più le detrazioni per figli a carico, continuano a spettare le detrazioni e le deduzioni previste per oneri e spese sostenute nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico di cui al medesimo art. 12, TUIR;
- ✓ continuano ad applicarsi le disposizioni in tema di welfare di cui al co. 2, art. 51, del TUIR, anche se non fiscalmente a carico.

DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA: fino alla fine di febbraio del 2022 restano in vigore le detrazioni per i figli minori di 21 anni e la detrazione per famiglie numerose.

ESEMPI

ESEMPIO N. 1

Si ipotizzi il caso di un lavoratore dipendente a tempo indeterminato che abbia un reddito complessivo pari a € 50.000.

DALL'1/01/2022			FINO AL 31/12/2021		
SCAGLIONI DI REDDITO	Aliquote Irpef	Imposta lorda	SCAGLIONI DI REDDITO	Aliquote Irpef	Imposta lorda
€ 15.000	23%	€ 3.450	€ 15.000	23%	€ 3.450
€ 13.000	25%	€ 3.250	€ 13.000	27%	€ 3.510
€ 22.000	35%	€ 7.700	€ 22.000	38%	€ 8.360
		€ 14.400			€ 15.320

DETRAZIONI PER REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE	
DALL'1/01/2022	FINO AL 31/12/2021
€ 1.910 x [(€ 50.000 – 50.000) / € 22.000] = 0	€ 978 x [(€ 55.000 – 50.000) / € 27.000] = € 181

DATI	ANNO 2022	ANNO 2021	RISPARMIO D'IMPOSTA
Reddito complessivo	€ 50.000	€ 50.000	
IRPEF LORDA	€ 14.400	€ 15.320	
Detrazione per reddito lavoro dipendente	€ 0	€ 181	
IMPOSTA NETTA	€ 14.400	€ 15.139	€ 15.139 - € 14.400 = € 739

ESEMPIO N. 2

Si ipotizzi il caso di un lavoratore dipendente a tempo indeterminato che abbia un reddito complessivo pari a € 30.000.

DAL'1/01/2022			FINO AL 31/12/2021		
SCAGLIONI DI REDDITO	Aliquote Irpef	Imposta lorda	SCAGLIONI DI REDDITO	Aliquote Irpef	Imposta lorda
€ 15.000	23%	€ 3.450	€ 15.000	23%	€ 3.450
€ 13.000	25%	€ 3.250	€ 13.000	27%	€ 3.510
€ 2.000	35%	€ 700	€ 2.000	38%	€ 760
TOTALE IMPOSTA LORDA		€ 7.400			€ 7.720

DETRAZIONI PER REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE	
DALL'1/01/2022	FINO AL 31/12/2021
€ 1.910 x [(€ 50.000 – 30.000) / € 22.000] = € 1.736	€ 978 x [(€ 55.000 – 30.000) / € 27.000] = € 906
€ 65,00	€ 960 + [€ 240 (€ 35.000 – 30.000) / € 7.000] = € 1.131

DATI	ANNO 2022	ANNO 2021	RISPARMIO D'IMPOSTA
Reddito complessivo	€ 50.000	€ 50.000	
IRPEF LORDA	€ 7.400	€ 7.720	
Detrazione per reddito lavoro dipendente	€ 1.736	€ 906	
Ulteriore detrazione	€ 65	€ 1.131	
TOTALE DETRAZIONI	€ 1.801	€ 2.037	
IMPOSTA NETTA	€ 5.599	€ 5.683	€ 5.683 - € 5.599 = € 84

SCADENZARIO

Mese di Aprile

Giovedì 7 aprile

IRPEF INVIO SPESE DETRAIBILI MOD. 730/2022 PRECOMPILATO	Invio telematico all’Agenzia delle Entrate, ai fini della predisposizione del mod. 730 / REDDITI 2022 PF precompilato, dei dati delle spese 2021 per gli interventi di recupero edilizio / risparmio energetico su parti comuni, da parte degli amministratori di condominio.
--	---

Venerdì 8 aprile

BONUS PUBBLICITÀ 2022	Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione per l’accesso al credito d’imposta (prenotazione), contenente i dati relativi agli investimenti effettuati / da effettuare nel 2022, come prorogato dal Dipartimento per l’Informazione / Editoria con il Provvedimento 31.3.2022.
------------------------------	---

Lunedì 11 aprile

COMUNICAZIONE 2021 “OPERAZIONI LEGATE AL TURISMO” SOGGETTI MENSILI	Invio telematico della comunicazione delle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nel 2021 a persone fisiche extraUE non residenti in Italia, da parte di commercianti al minuto e soggetti assimilati ed agenzie di viaggio che effettuano le liquidazioni IVA mensili, incassate in contanti di importo pari o superiore a € 1.000 ed inferiore a € 15.000, utilizzando il quadro TU del Modello di comunicazione polivalente.
---	--

Martedì 19 aprile

IVA LIQUIDAZIONE MENSILE	Liquidazione IVA riferita al mese di marzo e versamento dell’imposta dovuta.
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	Versamento delle ritenute operate a marzo relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	Versamento delle ritenute operate a marzo per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE	Versamento delle ritenute operate a marzo relative a: <ul style="list-style-type: none"> • rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040); • utilizzazione di marchi e opere dell’ingegno (codice tributo 1040); • contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l’ammontare dell’apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell’associante risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE DIVIDENDI	Versamento delle ritenute operate (26% - codice tributo 1035) relativamente ai dividendi corrisposti nel primo trimestre per: <ul style="list-style-type: none"> • partecipazioni non qualificate; • partecipazioni qualificate, derivanti da utili prodotti dal 2018.
RITENUTE ALLA FONTE CONDOMINI	Versamento delle ritenute (4%) operate a marzo da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d’appalto / d’opera effettuate nell’esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
INPS DIPENDENTI	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di marzo.
RITENUTE ALLA FONTE LOCAZIONI BREVI	Versamento delle ritenute (21%) operate a marzo da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che

Tel. 0831 517660 / 0831 413290 Fax Elettronico 0831 1815084 Fax Digitale 0831 517660

E-mail - studioniccolidrago@gmail.com – niccoliangelo@gmail.com

Web - studioniccolidrago.com

	sono intervenuti nell'incasso / pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919).
INPS GESTIONE SEPARATA	Versamento del contributo del 24% - 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a marzo a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a marzo agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). Il contributo è pari al 35,03% per i soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali).
Mercoledì 20 aprile	
COMUNICAZIONE 2021 "OPERAZIONI LEGATE AL TURISMO" SOGGETTI TRIMESTRALI	Invio telematico della comunicazione delle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nel 2021 a persone fisiche extraUE non residenti in Italia, da parte di commercianti al minuto e soggetti assimilati ed agenzie di viaggio che effettuano le liquidazioni IVA trimestrali, incassate in contanti di importo pari o superiore a € 1.000 ed inferiore a € 15.000, utilizzando il quadro TU del Modello di comunicazione polivalente.
Martedì 26 aprile	
IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI E TRIMESTRALI	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a marzo (soggetti mensili) / primo trimestre (soggetti trimestrali) tenendo presenti le novità in vigore dall'1.1.2022, introdotte dall'Agenzia delle Dogane con la Determinazione 23.12.2021.
Venerdì 29 aprile	
OPZIONE CESSIONE CREDITO / SCONTO IN FATTURA	Invio all'Agenzia delle Entrate della Comunicazione di opzione per la cessione del credito / sconto in fattura relativamente alle spese sostenute nel 2021 per interventi edili / di risparmio energetico per le quali è fruibile la detrazione (sia del 110% o nelle misure "ordinarie") ovvero alle rate residue di detrazione non ancora fruite per spese sostenute nel 2020.
Sabato 30 aprile	
IVA DICHIARAZIONE TRIMESTRALE E LIQUIDAZIONE OSS	Invio telematico della dichiarazione IVA OSS del primo trimestre relativa alle vendite a distanza / prestazioni di servizi a consumatori finali UE da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico (OSS).
IVA DICHIARAZIONE MENSILE E LIQUIDAZIONE IOSS	Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di marzo relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS).
CONTRIBUTO PRODOTTI SFUSI / ALLA SPINA	Invio telematico, tramite la piattaforma disponibile sul sito Internet di Invitalia, della domanda per accedere al contributo a fondo perduto, per le spese sostenute nel 2021, da parte degli esercenti commerciali di vicinato, di media struttura e di grandi dimensioni, che attrezzano spazi dedicati alla vendita di prodotti alimentari e detersivi sfusi / alla spina.
RICHIESTA RATEAZIONE SOMME ISCRITTE A RUOLO	Presentazione all'Agenzia delle Entrate - Riscossione della nuova domanda di dilazione, senza obbligo di pagamento delle rate scadute del precedente piano di pagamento, per i carichi contenuti nei piani di dilazione decaduti anteriormente alla data di inizio della sospensione di cui all'art. 68, commi 1 e 2-bis, DL n. 18/2020 (8.3.2020 / 21.2.2020 per i soggetti con domicilio fiscale / sede legale o operativa alla stessa data nei Comuni della c.d. "zona rossa" di prima istituzione), come previsto dal DL n. 228/2021, c.d. "Decreto Milleproroghe".

Lunedì 2 maggio

MOD. IVA 2022	Invio telematico diretto o tramite intermediari abilitati della dichiarazione IVA relativa al 2021.
IVA CREDITO TRIMESTRALE	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate dell'istanza di rimborso / compensazione del credito IVA relativo al primo trimestre, utilizzando il mod. IVA TR.
ACCISE AUTOTRASPORTATORI	Presentazione all'Agenzia delle Dogane dell'istanza relativa al primo trimestre per il rimborso / compensazione del maggior onere derivante dall'incremento dell'accisa sul gasolio da parte degli autotrasportatori con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t.
CORRISPETTIVI DISTRIBUTORI CARBURANTE	Invio telematico all'Agenzia delle Dogane dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese di marzo / primo trimestre, da parte dei gestori di impianti di distribuzione stradale.
SPESOMETRO ESTERO	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate della comunicazione relativa al primo trimestre dei dati fatture emesse / ricevute a / da soggetti UE / extraUE. L'obbligo non interessa le operazioni documentate da fattura elettronica / bolletta doganale.
INPS DIPENDENTI	Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di marzo. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.
INPS AGRICOLTURA	Invio telematico del mod. DMAG relativo alla denuncia delle retribuzioni degli operai agricoli erogate nel primo trimestre.
MOD. SSP STRUTTURE SANITARIE PRIVATE	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate del mod. SSP per la comunicazione dei compensi riscossi nel 2021 da parte delle strutture sanitarie private per l'attività medica / paramedica esercitata dai singoli professionisti nella struttura stessa.
IMPOSTA DI BOLLO REGISTRI CONTABILI 2021	Versamento dell'imposta di bollo, dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse, tramite il mod. F24 (codice tributo 2501) per i registri contabili (libro giornale / libro degli inventari) relativi al 2021, tenuti in formato elettronico, oggetto di materializzazione (stampa) ovvero conservazione sostitutiva entro il 28.2.2023.
CONTRIBUTO ANNUALE REVISORI ENTI LOCALI	Versamento del contributo annuale (€ 25) da parte degli iscritti nell'Elenco dei Revisori dei conti degli Enti Locali di cui al DM n. 23/2012.
ROTTAMAZIONE-TER / SALDO E STRALCIO PROROGA "DECRETO SOSTEGNI-TER"	Versamento delle rate scadute nel 2020 con riferimento a: <ul style="list-style-type: none"> • definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione (c.d. "rottamazione-ter"); • definizione (c.d. "stralcio e saldo") prevista dall'art. 1, commi 190 e 193, Legge n. 145/2018 (Finanziaria 2019) a favore delle persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà economica relativamente ai debiti risultanti dai carichi affidati all'Agente della riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2017, derivanti dall'omesso versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dai controlli automatizzati ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72 nonché dei contributi dovuti alle Casse previdenziali professionali / Gestione separata INPS, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento. Ai fini dell'effettuazione del versamento trova comunque applicazione la "tolleranza" di 5 giorni. È quindi possibile effettuare il versamento entro il 9.5.2022.